

Contribuzione Artigiani Commercianti

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute dai colleghi in merito alla contribuzione per Artigiani e Commercianti, ha fornito alcune precisazioni. I quesiti pervenuti si sono soffermati in particolare su due aspetti. Il primo si interroga sulla possibilità di calcolare la contribuzione per Artigiani e Commercianti anche su partecipazioni in società che non svolgono attività di questa natura. Il secondo, di rilevante importanza ed interesse, si sofferma sulla normativa che permette all'Inps di decurtare le settimane accreditate ai fini pensionistici per gli anni coperti da prescrizione.

Nelle settimane passate l'Inps ha impostato una massiccia campagna di recupero credito nei confronti di artigiani e commercianti che, negli anni dal 2011 al 2013, hanno avuto, oltre all'attività per la quale erano iscritti negli elenchi Inps dei lavoratori autonomi, anche partecipazioni in S.r.l.

Incrociando i propri dati con quelli della Agenzia delle Entrate, prendendo il dato del reddito (rigo RN1 del modello Unico Società di Capitali) dichiarato dalla società e riproporzionandolo con la quota di partecipazione nella società stessa da parte dell'Artigiano/Commerciante, l'Inps calcola la quota di mancata contribuzione versata.

Ovviamente, in caso di Società in perdita, visto che il rigo RN1 non viene compilato, non viene preso in considerazione il successivo rigo RN2 e, quindi, non si genera un credito a favore del socio partecipante. Ciò per gli anni non ancora coperti da prescrizione.

Per gli anni precedenti, non potendo l'Istituto provvedere al recupero contributivo, lo stesso trasforma il presunto mancato pagamento dei contributi a percentuale, in una decurtazione delle settimane utili ai fini pensionistici.

Ciò determina il fatto che, al momento della richiesta della pensione, i malcapitati Artigiani/Commercianti, si trovano con un periodo non coperto da contribuzione e, quindi, con la necessità di proseguire l'attività oltre il termine preventivato.

La contribuzione per Artigiani e Commercianti va calcolata anche su partecipazioni in Società che non svolgono attività di questa natura (es. aziende industriali)?

Lo svolgimento di un'attività d'impresa di natura artigianale o commerciale determina l'insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari, dell'obbligo del pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative.

Per gli Artigiani ed i Commercianti, la contribuzione obbligatoria concerne:

- l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (l.v.s.);
- la maternità.

Quanto agli operatori del settore terziario, l'obbligo di iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 34, L. n. 88/1989 sussiste a condizione che:

- siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano dirette o organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (requisito non richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita né per i soci di società a responsabilità limitata);
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- siano in possesso delle licenze o autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli¹.

¹ art. 1, L. n. 1397/1960; artt. 1 e 2, L. n. 613/1966; v. art. 29, L. n. 160/1975 e art. 1, comma 202 e seg., L. n. 662/1996.

Nel caso in cui l'attività commerciale sia svolta in forma di società, sono iscrivibili all'assicurazione, purché in possesso dei requisiti sopra specificati:

- i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, sempreché la partecipazione al lavoro abbia il carattere della prevalenza e della abitudine²;
- i soci di società di fatto e i soci accomandatari di società in accomandita semplice;
- i soci accomandanti delle società in accomandita semplice che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e svolgano effettivamente l'attività istituzionale della società in modo abituale e prevalente;
- i soci di società a responsabilità limitata che partecipino con carattere di abitudine e prevalenza all'attività dell'azienda organizzata e/o diretta prevalentemente con il proprio lavoro.

Ma qual è il reddito d'impresa rilevante ai fini dell'imposizione dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali?

Il fulcro delle disposizioni in materia è contenuto:

- nell'art. 3bis del D.L. n. 384/92, convertito in legge n.438/92, per il quale "...l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono";
- art. 1, commi 202, 203, Legge n. 662/1996: (...) "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (...) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza..."

Dal quadro giuridico di riferimento appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali:

1. la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, sia quello della "partecipazione personale al lavoro aziendale";
2. per determinare il reddito imponibile, il criterio è quello fiscale dovendo fare riferimento agli artt. 44 e 54 del DPR n. 917/86, rispettivamente per quanto attiene ai redditi di capitale e d'impresa.

² Ministero Lavoro, interpello n. 78/2009.

L'Inps con circolare 102/03, successivamente confermata con diversi interventi (es. circolare n. 84/11), ritiene che il reddito imponibile del socio derivi dalla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Tutto ciò indipendentemente dal requisito oggettivo sulla natura "terziaria" dell'attività e soggettiva della "prestazione dell'attività lavorativa".

Questa interpretazione ha comportato l'estensione della base imponibile che, secondo l'Istituto, deve ricomprendere anche gli eventuali redditi di capitale derivanti da partecipazioni societarie.

La Fondazione Studi ha già espresso il suo parere in merito, con la circolare n. 15 del 16/7/2015, in occasione del commento della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 752 del 25/6/2015.

La volontà del Legislatore di estendere l'assicurazione IVS anche ai soci di capitale, persegue il nobile scopo di evitare che attraverso lo schermo societario si realizzi di fatto un'omissione contributiva, nei confronti di soggetti che lavorano comunque personalmente e con carattere di abitudine.

Si badi bene che ad essere tutelato è sempre il "lavoro" che ai sensi dell'art. 38 della costituzione fa scattare l'obbligo assicurativo, indipendentemente dalla volontà dei contraenti. Ne consegue che la percezione di utili, derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale. Il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa).

L'Istituto nella circolare citata n. 102/03, giustifica il proprio orientamento a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2001, ma è il Tribunale di Pescara (il cui giudicato è stato confermato con la citata pronuncia della Corte d'Appello de L'Aquila n. 752 del 25/6/2015) con la sentenza n. 639/2014 che spiega come l'ente sia andato oltre agli stessi intendimenti della Consulta: *"... i chiarimenti contenuti nella circolare Inps sopra richiamata (2003 n. 102) vanno ben oltre quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale. Infatti, l'Istituto Previdenziale, assimilando il reddito di capitale, imputabile al socio di SRL, con il reddito di*

impresa utile ai fini INPS, fa venir meno la convergenza operata dal legislatore tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione proprio della base imponibile.

Tale disciplina può giustificarsi solo se si considera che l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di Srl, esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di assimilazione previsto dalla circolare suddetta".

Qual è la normativa che permette all'Inps di decurtare le settimane accreditate ai fini pensionistici per gli anni coperti da prescrizione?

Secondo le regole disposte dall'art. 1 e 2 della L. 233/1990, la Gestione Artigiani e Commercianti accredita ai propri iscritti 12 mesi di anzianità contributiva annua, valida al diritto pensionistico per il conseguimento delle prestazioni, una volta che il titolare della posizione abbia saldato il versamento della contribuzione I.V.S. relativo al cd. minimale annuale (nel 2017, questo si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2017 ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415).

L'importo risultante, nel caso dell'anno 2017, è pari ad euro 15.548,00. Gli assicurati, qualora il reddito annuo imponibile, esondi suddetto minimale, sono tenuti al versamento dei contributi I.V.S. sulla quota eccedente secondo le aliquote vigenti (pari per il 2017 a una forbice che è compresa fra il 20,64 e il 24,66%, a seconda dell'età dell'assicurato e del suo inquadramento).

La presenza di reddito eccedente il minimale determina un ampliamento della base imponibile e della correlata contribuzione, in mancanza della quale l'accredito delle 12 mensilità annue dal punto di vista contributivo risulta, secondo l'Istituto, non legittimo.

In particolare, si è rinvenuto nella circolare Inps n. 104/1996, par. 2, la descrizione del meccanismo di “contrazione dell’accredito contributivo” osservato dal quesito cui si fornisce risposta.

Di seguito lo stralcio della circolare citata: *“Come è noto, la contribuzione aggiuntiva aziendale di cui all'art. 2 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54, costituisce parte integrante della contribuzione IVS. Pertanto, con riferimento al periodo anteriore al luglio 1990, il mancato versamento di tale contribuzione aggiuntiva determina l'impossibilità di utilizzare i contributi mensili versati per l'anno al quale si riferisce l'omissione, sia per il titolare che per gli eventuali collaboratori familiari. Si richiamano in proposito le disposizioni emanate con il messaggio n. 03455 del 10 ottobre 1982 e con le circolari n. 1815 del 7 marzo 1983, n. 1820 del 30 maggio 1983 e n. 136 del 15 giugno 1988. Per il passato, la situazione poteva essere sanata versando il contributo omesso. Attualmente, per effetto delle nuove norme sulla prescrizione e in mancanza di specifici atti interruttivi, i contributi stessi in molti casi non possono più essere accettati dall'Istituto. In quest'ultima ipotesi, deve essere effettuata una contrazione del periodo assicurativo accreditabile, operando come segue.*

- a) si somma alla contribuzione versata (contribuzione fissa e contribuzione a percentuale) quella a percentuale ancora dovuta;*
- b) si divide l'importo così ottenuto per 12;*
- c) si divide l'importo corrispondente alla contribuzione versata per quello di cui al punto b);*
- d) si accredita un numero di contributi mensili pari al quoziente intero ottenuto con l'operazione di cui al punto c). L'accredito deve essere effettuato a partire dal mese di gennaio o dal mese di inizio dell'attività, se posteriore”.*

Posto che, a partire dal 1996, il termine prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è stato fissato in 5 anni, per la prescrizione sui contributi I.V.S. eccedenti il reddito minimale è stato precisato che i termini decorrono non dal momento della scadenza del versamento, ma dal momento nel quale l'Inps è in grado di conoscere ed esercitare il proprio credito e cioè dal momento nel quale l'amministrazione finanziaria comunica, per i singoli anni, i

dati reddituali definitivi (*messaggio 29931 del 7 maggio 1999 e punto 2.1 della circolare 262/95*).

Tale impostazione è stata ribadita anche nella più recente circolare 69/2005, la quale riassume il relativo dibattito giurisprudenziale concludendo che *“il termine prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento”*.

In relazione a quanto fin qui riportato, pertanto, risulta non di immediata comprensione quale possa essere il disposto normativo che legittimi la contrazione di periodi assicurativi di per sé prescritti e ormai consolidati nella posizione assicurativa di un iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti.

In caso di una omissione contributiva, peraltro, frutto di una incertezza interpretativa e normativa (cf. risposta a primo quesito), intervenuti i termini prescrizionali, l’assicurato non potrà più versare la contribuzione omessa e contestata dall’Istituto né utilizzare lo strumento, non soggetto ai medesimi termini prescrizionali, della costituzione di rendita vitalizia. Infatti, come chiarito nella circolare 31/2002 del medesimo Istituto, la stessa *“può essere riconosciuta esclusivamente a favore dei collaboratori e dei coadiuvanti e non anche a favore del titolare dell’impresa artigiana o commerciale”*, risultando inibita a chi, come il titolare dell’impresa, avrebbe dovuto autonomamente provvedere al versamento contributivo.

In ultimo, a seguito di confronto con le sedi competenti dell’Istituto, sarebbe stato indicato quale riferimento normativo, a proposito della possibilità di agire forzosamente su contributi prescritti contraendone i mesi di accredito ai fini del diritto a pensione, l’art. 12 della Legge n. 613 del 1966, che si riporta di seguito: *“I contributi di cui alla presente Legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa”*.

Nella fattispecie oggetto del presente quesito, però, ci si riferisce a un “indebito accredito contributivo” e non a contributi indebitamente versati, potendosi intendere come tali esclusivamente quei contributi che un assicurato abbia erroneamente versato all’Istituto in carenza di una corrispondente base imponibile o, ancora, a titolo di esempio, per errore materiale al momento versamento.

Lo stesso Istituto, da ultimo con il messaggio 12 giugno 2012, n.9869, sembra fornire la medesima definizione di contribuzione indebita (il messaggio specifica infatti: “al contrario, la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi, per tali intendendosi artigiani, commercianti, liberi professionisti senza cassa, ricade sotto l’ipotesi di cui all’art. 12 della Legge n. 613/1966, il quale dispone che “i contributi versati indebitamente in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa. Ne deriva che *“i contributi indebiti accertati verso contribuenti autonomi sono sottratti alle norme sulla prescrizione e vengono sempre restituiti a chi li ha effettuati (o suoi aventi causa), senza interessi”*).

Se, dunque, il meccanismo della contrazione contributiva risulta legittimamente disciplinato dalla prassi sopra citata dall’Istituto e coerente rispetto a una *ratio* di parziale omissione contributiva che invaliderebbe l’accredito integrale dell’annualità assicurativa ai fini del diritto pensionistico, e non essendo stato riscontrato alcun riferimento normativo che giustifichi tale meccanismo in periodi oggetto di prescrizione, non si può a nostro giudizio ritenere legittimo il riferimento alla norma citata del 1966 la quale sembra avere quale esclusivo ambito di pertinenza i contributi indebitamente versati e non quelli oggetto di omissione contributiva né i relativi -seppur erronei- accrediti contributivi.

In buona sostanza l’indebito versamento di contributi, ai sensi dell’art. 12 cit., norma speciale che esclude l’applicazione dell’istituto della prescrizione, provoca

l'obbligo da parte dell'Inps di restituzione degli stessi senza interessi³, con conseguente contrazione dei relativi accrediti ai fini pensionistici.

L'Istituto applica lo stesso meccanismo della contrazione dell'accredito pensionistico, anche all'ipotesi in cui accerti un'omissione contributiva, non potendo richiedere il versamento in quanto i termini sono prescritti.

Ora l'ipotesi contemplata dall'art. 12 della Legge n. 613/66, integra la fattispecie della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cc., che comporta appunto la restituzione di quanto pagato illegittimamente.

Nel caso che ricorre, invece, non ci potrà essere alcuna restituzione, perché non v'è stato nessun versamento indebito, e di conseguenza non dovrebbe esserci nessuna sanzione correlata. La fattispecie, infatti, rientra nel caso del mancato accertamento dell'obbligo contributivo che incombe sull'Istituto e che per essere efficace deve necessariamente attivarsi entro i termini prescrizionali imposti dalla legge n. 335/95.

A cura di

Vincenzo Silvestri
Antonello Orlando

**DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it

³ Con sentenza della Corte Costituzionale , 23/12/88 n. 417, è stata dichiarata " l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione."